



Copia

# COMUNE DI CONZANO

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 19:30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. DEMARIA EMANUELE - Sindaco	Sì
2. CALIGARIS ROBERTO - Consigliere	Sì
3. GAGLIARDONE FABRIZIO - Consigliere	No
4. MISSERI MASSIMO - Consigliere	Sì
5. ZAI GIANLUCA - Consigliere	Sì
6. DEMARTINI SARA - Consigliere	Sì
7. SCARRONE AMBRA - Consigliere	Sì
8. ARDITI ENRICA - Vice Sindaco	Sì
9. SCARCINA LAURA - Consigliere	Sì
10. REFOSCO MARINO - Consigliere	Sì
11. CROSARIOL VALTER - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Richiamato** in particolare l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

**Visto** il rinnovato comma 669 della Legge 147/2013, che testualmente recita:

*«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

**Visto** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;*

**Vista** la deliberazione C.C. n. 46 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, concernente la conferma delle aliquote TASI per l'anno 2018;

**Rilevato** che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019 determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati di seguito:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO €
Viabilità e servizi connessi	€ 8.600,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 50.000,00
Servizi di protezione civile	€ 1.500,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 3.500,00

**Considerato** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 determinato in base alle aliquote ora in approvazione, viene così determinato:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.200,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 63.600,00
Differenza (B-A)	€ 62.400,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	0,98%

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 05/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Rilevato che** la Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio Esercizio 2019) non ha più rinnovato il blocco delle aliquote tributi locali a suo tempo previste dall'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, per gli anni 2016, 2017 e 2018;

**Atteso che** l'Amministrazione Comunale ha ritenuto con l'intera manovra di bilancio di contenere il livello della pressione tributaria confermando le aliquote vigenti assicurando con grande difficoltà gli equilibri generali di bilancio;

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 23/07/2014;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 27/11/2012;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Visto l'esito della votazione: Consiglieri presenti n. 10: voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Consiglieri Scarcina Laura, Refosco Marino e Crosariol Valter) espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

Aliquote	Misura
Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente A1, A8, A9)	1,00 %
Tutte le altre categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	0,00 %

2. di dare atto che il gettito complessivo della TASI per l'anno 2019 è stimato in € 1.200,00

3. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili identificati dal Regolamento TASI, per l'anno 2019 sono quelli di seguito riportati, alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO €
Viabilità e servizi connessi	€ 8.600,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 50.000,00
Servizi di protezione civile	€ 1.500,00
Parchi e tutela ambientale del verde e servizi connessi	€ 3.500,00

4. di dare altresì atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DEMARIA Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCAGLIOTTI Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubbl. n. 125

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 12/04/2019 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini.  
Conzano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI Art.49 D.Lgs. 267/2000**

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnica per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Li 05/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scagliotti Pierangelo

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.49 D.Lgs. 267/2000**

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Li 05/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Scagliotti Pierangelo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 12/04/2019

Il Segretario Comunale  
Scagliotti Pierangelo